II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1969
relativa ai carboni da coke e al coke

(70/1/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2-5 e 95, commi 1 e 2,

previa consultazione del Comitato consultivo e dietro parere conforme del Consiglio che ha deliberato all'unanimità,

I

considerato che le trasformazioni strutturali del mercato dell'energia hanno già indotto gli Stati membri a concludere il 21 aprile 1964 un protocollo di accordo sui problemi energetici ; che in applicazione del paragrafo 11 del citato protocollo e sulla base dell'articolo 95, primo e secondo comma, del trattato l'Alta Autorità ha preso in data 17 febbraio 1965, la decisione n. 3-65, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria del carbon fossile ;

considerato che le particolari caratteristiche del mercato dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia hanno indotto l'Alta Autorità a prendere — previo parere conforme del Consiglio che ha deliberato all'unanimità — la decisione n. 1-67 del 21 febbraio 1967, relativa ai carboni da coke e al coke destinati alla siderurgia [1] ;

considerato che la citata decisione, dopo essere stata prorogata di un anno [2], spira il 31 dicembre 1969 ;

considerato che, nonostante che l'attuale situazione congiunturale sia favorevole, sussisteranno delle difficoltà d'ordine economico, connesse con la produzione e lo smercio dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia ; che, infatti, gran parte della produzione comunitaria permane finanziariamente deficitaria sia a medio che a lungo termine ; che altre forti riduzioni di capacità potrebbero rivelarsi necessarie ; che nel contempo esistono delle incertezze in merito alle condizioni in cui si svolgerebbe l'approvvigionamento di carboni da coke e coke dai paesi terzi, qualora la diminuzione delle capacità di produzione della Comunità fosse troppo rapida o troppo forte ;

considerato, inoltre, che l'eliminazione improvvisa di uno specifico regime di aiuti ai carboni da coke e al coke destinati alla siderurgia rischierebbe di far riapparire quegli stessi fattori disintegratori che la decisione 1-67 aveva lo scopo di neùtralizzare ;

considerato in particolare che potrebbe instaurarsi una situazione contraria alla solidarietà comunitaria, tanto sotto il profilo delle quantità disponibili per gli scambi intracomunitari, quanto sotto quello dell'allineamento ai prezzi dei carboni da coke in provenienza da paesi terzi ;

---

[1] GU n. 36 del 28. 2. 1967, pag. 562/67.

[2] Con decisione n. 2177/68/CECA della Commissione, in data 27. 12. 1968 (GU n. L 315 del 31. 12. 1968, pag. 1).

considerato che una siffatta evoluzione metterebbe in pericolo il raggiungimento di determinati obiettivi fondamentali che la Comunità ha il compito di conseguire, e in particolare quelle definiti ai commi a) e d) dell'articolo 3 del trattato ;

considerato che in queste circostanze è necessario per realizzare gli obiettivi della Comunità istituire un nuovo regime specifico di aiuti alle imprese carbonifere che agevoli la produzione occorrente di carbone da coke e coke che, grazie ad un estensione delle norme di allineamento, permetta di ridurre nella misura necessaria i prezzi dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia, prevedendo nel contempo un sistema di finanziamento comunitario a favore degli scambi intracomunitari ;

considerato che il trattato non ha previsto il conferimento dei poteri a tal uopo necessari ; che in questo caso non previsto bisogna ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, comma 1, per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui si tratta ;

II

considerato che un nuovo regime specifico di aiuti ai carboni da coke e al coke destinati alla siderurgia deve consentire progressivamente tanto ai produttori che agli utilizzatori di detti carboni di prendere, durante il periodo in cui resterà in vigore, le disposizioni necessarie affinchè, una volta cessato detto regime, si instauri una situazione nella quale gli oneri finanziari derivanti dai suoi approvvigionamenti di coke siano integralmente sostenuti dalla siderurgia :

— sia che essa paghi il carbone comunitario [1] ad un prezzo che ne consenta la produzione, tenuto conto eventualmente di un premio di sicurezza,

— sia che essa faccia ricorso al mercato internazionale, il che può implicare, nel periodo di applicazione del regime di aiuti, un cambiamento di orientamento della politica di approvvigionamento delle imprese ;

considerato che, a tale scopo, il nuovo regime deve essere limitato nel tempo e degressivo ;

considerato, d'altronde, che nelle attuali circostanze il miglior modo di conseguire gli obiettivi sopra definiti risulta essere quello di agevolare la produzione necessaria di carbone da coke per mezzo di un aiuto alla produzione ad un tasso uniforme per ogni bacino, aiuto che possa andare fino a 1,50 unità di conto per tonnellata di carbone da coke durante tre anni e di agevolare inoltre lo smercio nelle zone distanti dal bacino di estrazione e le forniture eseguite nell'ambito degli scambi intracomunitari per mezzo di un aiuto allo smercio, a carattere degressivo, il cui tasso non dovrebbe superare 0,70 unità di conto per tonnellata di carbone da coke e verrebbe ridotto di 0,15 unità di conto per tonnellata per ciascuno degli anni successivi ;

considerato che, al fine di poter meglio tener conto della diversità delle condizioni economiche dei vari bacini, gli Stati membri debbono avere la facoltà di stabilire l'aiuto alla produzione a tassi inferiori a quelli massimi previsti ; che i tassi siffattamente determinati sono soggetti ad una autorizzazione della Commissione basata su idonei criteri ;

considerato che, per quanto riguarda l'aiuto allo smercio, occorre assicurare che esso venga riversato sui compratori sotto forma di ribassi di prezzo ;

III

considerato che a norma dell'articolo 60, paragrafo 2 b), ultimo comma, l'allineamento ai prezzi franco consegna dei prodotti dei paesi terzi è lecito soltanto nei casi in cui il compratore abbia realmente la possibilità di procurarsi tali prodotti ; che non esiste concorrenza effettiva dei prodotti dei paesi terzi in tutte le regioni del mercato comune ;

considerato che l'obiettivo della decisione può essere conseguito soltanto se le imprese hanno facoltà di concedere nella misura necessaria dei ribassi sui prezzi di listino, anche qualora nel luogo di utilizzazione non esista una concorrenza effettiva ;

considerato che è opportuno creare delle garanzie tali da assicurare che le accresciute possibilità di allineamento derivanti dalla presente decisione non conducano a praticare quotazioni inferiori ai prezzi dei carboni da coke provenienti dai paesi terzi ; che a tal fine è sufficiente conferire alla Commissione la facoltà di fissare dei prezzi indicativi ;

considerato che occorre impedire che nel caso di fornitura di coke da altoforno il costo netto di cokefazione non sia integralmente coperto ; che a tal fine occorre conferire alla Commissione il potere di fissare dei valori « standard », che permettano di calcolare il prezzo del coke partendo dal prezzo del carbone da coke ;

considerato che la corretta applicazione della presente decisione esige inoltre che la Commissione

[1] A prescindere dall'aiuto pubblico giustificato da considerazioni specificamente attinenti alla sorte delle miniere di carbone.

possa fissare dei criteri per la valutazione delle differenze di qualità dei vari carboni da coke e dei coke, oggetto delle forniture contemplate dalla presente decisione ;

considerato che le infrazioni alla presente decisione debbono comportare l'applicazione dell'articolo 64 del trattato ;

IV

considerato che nel precedente paragrafo I sono stati esposti i motivi della concessione alle imprese carbonifere degli aiuti destinati ad agevolare la produzione necessaria di carbone da coke e di coke, ed inoltre lo smercio di tali prodotti, concessione che permette di realizzare degli obiettivi definiti nell'articolo 3 del trattato ; che in questo settore l'importanza degli scambi intracomunitari e le disposizioni che l'articolo 59 del trattato prevede in caso di penuria giustificano il finanziamento comunitario degli aiuti allo smercio afferenti agli scambi intracomunitari ;

considerato che occorre stabilire le norme per il finanziamento degli aiuti tenendo conto degli interessi degli Stati membri ;

considerato che circa due terzi della produzione comunitaria di carboni e coke destinati ad alimentare gli altiforni vengono consumati nei paesi produttori di carbone e che è pertanto equo che l'onere degli aiuti alla produzione sia sostenuto da questi stessi paesi ;

considerato che l'onere degli aiuti allo smercio deve essere invece sostenuto per massima parte dai paesi destinatari, con riserva di una determinata partecipazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerato che il finanziamento comunitario deve essere nel contempo semplice ed efficace ; che a tale scopo basta prevedere la costituzione di un fondo speciale amministrato dalla Commissione ;

V

considerato che l'applicazione corretta della decisione n. 3-65 del 17 febbraio 1965 non potrebbe essere garantita se la Commissione non tenesse conto degli aiuti previsti dalla presente decisione per valutare se gli aiuti contemplati negli articoli 3-5 della decisione n. 3-65 sono tali da compromettere il buon funzionamento del mercato comune ; che, d'altra parte, la Commissione deve vigilare affinché gli aiuti previsti dalla presente decisione non abbiano l'effetto di alterare le condizioni di concorrenza fra le imprese produttrici di carbone e di coke o fra le imprese siderurgiche ;

considerato che è opportuno prevedere per le istituzioni della Comunità la facoltà di sospendere la presente decisione, qualora la sua applicazione provochi gravi difficoltà nel mercato comune del carbone e dell'acciaio e delle difficoltà atte a tradursi in alterazioni di una situazione economica regionale, come pure nel caso in cui intervenissero cambiamenti sensibili nelle condizioni, nel volume o nella ripartizione delle correnti di scambio intracomunitarie, per cui risultino modificate le condizioni economiche che hanno indotto ad adottare la presente decisione ;

considerato che può risultare necessario precisare, a mezzo di decisioni generali, le condizioni per l'applicazione delle norme stabilite dalla presente decisione e che a tale scopo occorre prevedere delle idonee procedure ;

considerato che la presente decisione è volta ad apportare un contributo temporaneo alla soluzione dei problemi posti dai prodotti insostituibili, quali i carboni da coke e il coke destinati alla siderurgia ; che la sua validità deve essere pertanto limitata a tre anni,

DECIDE :

PARTE I

Aiuti degli Stati membri

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad accordare alle imprese carbonifere soggette alla loro giurisdizione e che effettuino forniture di carboni da coke e coke destinate all'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità degli aiuti destinati a facilitare la produzione e lo smercio nelle zone distanti dal bacino di produzione e nonchè gli scambi intracomunitari. A tal fine possono essere accordati i seguenti aiuti :

a) un aiuto alla produzione sino a 1,50 unità di conto per tonnellata di carbone da coke. Entro tale limite, i governi fissano ogni anno un tasso per ciascun bacino, tenendo conto in particolare dei costi medi di produzione del bacino, dei prezzi del carbone da coke nella zona principale di smercio e delle condizioni di approvvigionamento a lungo termine ;

b) un aiuto allo smercio di importo uniforme erogato in caso di fornitura destinata ad una zona lontana dal bacino di produzione o effettuata nel quadro degli scambi intracomunitari. Il tasso massimo di tale aiuto è fissato a 0,70 unitá di conto per tonnellata di carbone da coke per il primo

anno di applicazione della presente decisione, a 0,55 unità di conto per il secondo anno ed a 0,40 unità di conto per il terzo anno.

Articolo 2

1. Nella misura in cui gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, si applicano le seguenti regole :

a) gli aiuti alla produzione devono essere erogati alle imprese produttrici di carbone da coke per le forniture di carbone di propria produzione ;

b) gli aiuti possono essere erogati soltanto qualora detto carbone sia utilizzato per la fabbricazione di coke e il coke sia effettivamente impiegato negli altoforni dell'industria siderurgica comunitaria.

2. Gli aiuti alla produzione di cui all'articolo 1a) possono essere erogati soltanto dopo che la Commissione ne abbia autorizzato il relativo tasso. L'autorizzazione della Commissione è subordinata al fatto che i criteri di cui all'articolo 1a) siano stati tenuti in debito conto. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano domanda per l'anno civile seguente corredata dei documenti giustificativi. La Commissione comunica le sue conclusioni nel termine di due mesi dalla ricezione.

3. L'aiuto allo smercio di cui all'articolo 1b) può essere accordato solo se erogato sotto forma di sconto sul prezzo all'acquirente di carboni da coke o di coke di altoforno.

PARTE II

Regole di prezzo

Articolo 3

1. Le imprese carboniere sono autorizzate ad accordare, se necessario, dei ribassi sui loro prezzi di listino per le forniture di carbone da coke e di coke destinati agli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità, anche quando nel luogo di utilizzazione non vi sia una concorrenza effettiva con carboni da coke o con coke di paesi terzi.

2. I ribassi di cui al precedente paragrafo 1 non debbono dar luogo per i carboni e coke della Comunità a prezzi franco consegna inferiori ai prezzi che potrebbero essere praticati per i carboni da coke dei paesi terzi e per il coke fabbricato con carboni da coke di paesi terzi.

3. Tutte le altre disposizioni relative all'allineamento previsto dall'articolo 60, paragrafo 2 b), ultimo comma, del trattato, nonchè le decisioni di applicazione, si applicano alle transazioni di cui al precedente paragrafo 1, e in particolare quelle che permettono alla Commissione di eliminare e di limitare, in caso di abuso, nei confronti delle imprese in discussione, il beneficio di tali ribassi.

Articolo 4

In caso di violazione da parte di un'impresa delle regole di cui all'articolo 3 si applica il disposto dell'articolo 64 del trattato.

Articolo 5

1. I prezzi franco consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per i carboni da coke dei paesi terzi debbono essere calcolati sulla base dei prezzi cif — porti della Comunità per transazioni analoghe. La Commissione può fissare dei prezzi cif indicativi.

2. I prezzi franco consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per il coke di altoforno dei paesi terzi debbono essere calcolati sulla base di prezzi cif per i carboni da coke di cui al precedente paragrafo 1 e in modo da coprire interamente il costo netto di cokefazione del coke delle cokerie fornitrici. La Commissione può fissare dei valori standard corrispondenti.

3. La Commissione fisserà i criteri di valutazione delle differenze di qualità fra i carboni da coke ed il coke.

PARTE III

Finanziamento comunitario

Articolo 6

Per gli aiuti allo smercio erogati in applicazione della parte I della presente decisione e relativi agli scambi intracomunitari è istituito un sistema di finanziamento comunitario. A tale scopo viene creato un fondo speciale gestito dalla Commissione.

Articolo 7

1. Il finanziamento comunitario si applica ad un massimo di 17 milioni di tonnellate di carbone da coke per ciascuno degli anni di validità della presente decisione.

2. Il fondo speciale è finanziato nel modo seguente :

a) Gli Stati membri, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sotto la cui giurisdizione alcune imprese siderurgiche consumano coke di altoforno ricevuto direttamente o indirettamente nel quadro degli scambi intracomunitari sono tenuti a fornire i seguenti contributi globali :

— per il primo anno, sulla base di un contributo di 0,50 unità di conto per tonnellata di carbone, un ammontare massimo di 8,5 milioni di unitá di conto ;

— per il secondo anno, sulla base di un contributo di 0,40 unitá di conto per tonnellata di carbone, un ammontare massimo di 6,8 milioni di unitá di conto ;

— per il terzo anno, sulla base di un contributo di 0,30 unitá di conto per tonnellata di carbone, un ammontare massimo di 5,1 milioni di unitá di conto.

b) Il contributo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ammonta :

— per il primo anno, sulla base di un contributo di 0,20 unitá di conto per tonnellata di carbone, ad un massimo di 3,4 milioni di unitá di conto ;

— per il secondo anno, sulla base di un contributo di 0,15 unitá di conto per tonnellata di carbone, ad un massimo di 2,55 milioni di unitá di conto ;

— per il terzo anno, sulla base di un contributo di 0,10 unitá di conto per tonnellata di carbone, ad un massimo di 1,70 milioni di unitá di conto.

3. I contributi che gli Stati membri sono tenuti a fornire sono ripartiti secondo il seguente criterio :

Belgio	20 %
Francia	40 %
Italia	16 %
Lussemburgo	14 %
Paesi Bassi	10 %.

Articolo 8

1. Gli Stati fornitori possono chiedere al fondo speciale il rimborso degli aiuti effettivamente erogati.

2. La Commissione verifica le domande e fissa l'ammontare dei rimborsi agli Stati membri interessati a carico del fondo speciale. Se il tonnellaggio corrispondente supera il limite fissato all'articolo 7, paragrafo 1, i rimborsi vengono debitamente ridotti seconto una percentuale identica per ognuno degli Stati contribuenti.

3. La Commissione in base a tale ammontare fissa i contributi che gli Stati membri devono versare al fondo speciale.

4. Per accelerare il finanziamento comunitario, i paesi fornitori sono tenuti a comunicare alla Commissione le forniture di carbone da coke che danno diritto all'aiuto, effettuate nel corso del trimestre precedente nel quadro degli scambi intracomunitari, specificando i differenti paesi destinatari. Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione richiede agli Stati membri il versamento dell'ammontare corrispondente e procede immediatamente alla ripartizione tra i paesi fornitori dei versamenti come pure del suo contributo corrispondente.

5. I conti definitivi vengono chiusi all'inizio di ogni anno civile per l'anno precedente.

PARTE IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

1. La Commissione tiene conto degli aiuti previsti dalla presente decisione per valutare se gli aiuti di cui agli articoli da 3 a 5 della decisione n. 3-65 del 17 febbraio 1965 possono compromettere il buon funzionamento del mercato comune.

2. La Commissione vigila inoltre a che gli aiuti previsti dalla presente decisione non abbiano l'effetto di alterare le condizioni della concorrenza tra le imprese produttrici di carbone e di coke o tra le imprese siderurgiche.

Articolo 10

1. Se la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, costata che :

a) l'applicazione della presente decisione è suscettibile di provocare perturbamenti gravi nel mercato comune del carbone e dell'acciaio o difficoltà che potrebbero portare al deterioramento di una situazione economica regionale, o che

b) sono intervenute sensibili modificazioni delle condizioni, del volume o della ripartizione delle correnti di scambio intracomunitarie, tali da modificare le condizioni economiche che hanno condotto all'adozione della presente decisione,

— essa può sospendere l'applicazione della presente decisione informandone immediatamente il Consiglio.

2. In caso di urgenza, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione stabilisce senza indugio le necessarie misure di salvaguardia, le comunica agli altri Stati membri e ne informa immediatamente il Consiglio.

Articolo 11

La Commissione riferirà periodicamente al Consiglio sull'applicazione della presente decisione e sull'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento, in particolare nel quadro degli scambi intracomunitari.

Articolo 12

La Commissione adotta, previa consultazione del Consiglio, le disposizioni necessarie all'applicazione della presente decisione.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1970 e si applica per una durata di 3 anni.

Le domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relative al 1970 devono essere presentate entro il 31 gennaio 1970.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1969

che modifica la decisione della Commissione del 31 ottobre 1969 relativa alle modalità di applicazione della decisione della Commissione del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 226,

vista la domanda del governo della Repubblica federale di Germania, del 27 ottobre 1969, precisata nella sua comunicazione del 30 ottobre 1969, e completata nella sua dichiarazione dell'11 novembre 1969,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2197/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], ha modificato la designazione di talune merci di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 [2] ; che è quindi necessario adattare il punto 5 dell'allegato della decisione della Commissione, del 31 ottobre 1969, relativa alle modalità di applicazione della decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo [3], modificata per ultimo dalla decisione della Commissione del 24 novembre 1969 [4],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il punto 5 dell'allegato della decisione della Commissione del 31 ottobre 1969, relativa alle modalità di applicazione della decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo, è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 3.
(2) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(3) GU n. L 277 del 4. 11. 1969, pag. 6.
(4) GU n. L 296 del 25. 11. 1969, pag. 7.